

Torino, 5 giugno 2017

CHIARIMENTO N. 4

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto di appalto avente ad oggetto il "Servizio di brokeraggio assicurativo professionale". - CIG: 7062517D63 -

Quesito:

In relazione alla procedura in oggetto, essendo interessati a partecipare, siamo a richiedere quanto segue.

1. Al fine di redigere un'offerta tecnica il più possibile rispondente alle esigenze dell'Ateneo, siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto previsto all'art. 9 del capitolato speciale di appalto rubricato "Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio", al sottopunto n. 13 che prevede la "la tracciabilità certificata dello scambio di documenti", vi chiediamo cosa si intende per "tracciabilità certificata".
2. Relativamente alla consulenza tecnico – legale, chiediamo conferma se è corretto intendere che la prestazione richiesta al broker sarà quella di supportare tecnicamente il legale eventualmente incaricato (laddove necessario segnalato dal broker medesimo) e che l'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Risposte:

3. L'indicazione riguardante "la tracciabilità certificata dello scambio di documenti" rimanda all'articolo 20 del capitolato speciale di appalto, ove viene richiesta al Broker aggiudicatario, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione, l'attivazione, qualora ne fosse sprovvisto, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; quest'ultimo diverrà lo strumento privilegiato con il quale la Stazione Appaltante comunicherà con la società di brokeraggio e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.
4. Si conferma che la prestazione richiesta al broker sarà quella di supportare tecnicamente il legale eventualmente incaricato dall'Ente (se del caso segnalato dal broker medesimo) e che l'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Ufficio Appalti